



COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 3 DEL 17/02/2022

SETTORE: Sindaco

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno posti all'interno del territorio del Comune di Castellina M.ma, in particolar modo prospicienti ad aree abitate e/o di utilizzo pubblico, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, creano problemi di decoro, d'igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente potenziale pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

APPURATO altresì che tale stato di incuria ed abbandono ha comporta anche la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che ad accumuli di materiali di varia natura;

RILEVATO che l'omessa o inadeguata manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale comporta fenomeni di ostruzione dei canali stessi con conseguente fuoriuscita di acqua, fango, terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni, tali da invadere le strade provinciali, comunali e vicinali;

RILEVATO che la presenza di rifiuti di vario genere, oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di insetti ed animali nocivi;

CONSIDERATO che come premesso, l'insieme di tali fattori posti nei luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente), fronteggianti le strade o le aree verdi comunali, concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto, oltre a costituire potenziale causa di incendi e conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità;

VISTO il Dlgs 267/2000 (T.U.EELL) in particolare art. 50 e 54;

VISTO l'art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i;

VISTO il Dlgs. 152/2006 "norme in materia ambientale";

ORDINA

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali del Comune di Castellina Marittima, di aree prospicienti ad aree abitate e/o di

utilizzo pubblico, di provvedere, alla manutenzione e alla cura di dette aree ed in particolare garantire i seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade e/o prospicienti ad aree abitate.
- potatura delle piante anche di alto fusto e recisione dei rami sporgenti su quest'ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree e smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque;
- rimozione di materiale secco e di ogni altro materiale infiammabile;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 e ss.mm.ii. (da €. 25,00 a €. 500,00), dal Codice della strada (da €. 148,00 ad €. 594,00) o da altre disposizioni di legge;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'avvio del procedimento sostitutivo per l'esecuzione delle opere necessarie da parte del Comune e il conseguente addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Castellina Marittima per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia valida dal 17 Febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.
2. Che la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Castellina Marittima e affissa nei punti principali del territorio comunale.
3. Che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo dell'esecuzione del suddetto provvedimento;
4. Che il suddetto provvedimento sia trasmesso a:
 - Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di Pisa;
 - Ufficio Tecnico;
 - Polizia Municipale del Comune di Castellina M.ma;
 - Stazione dei Carabinieri Corpo Forestale dello Stato di Riparbella;

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

SINDACO

GIARI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*